

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciasette il giorno _____ del mese di _____,
nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in
Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI

Da una parte **Dott. Ing. Francesco Greco**, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra: l'**Avv. Buttà Antonino** nato a Capo D'Orlando (ME) il
29/10/1949 con studio in Catania - Viale XX Settembre n. 40 - C.F. :
BTTNNN49R29B666J iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia
di Catania

PREMESSO

- che, con delibera consortile n° _____ del _____ questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Antonino Buttà
sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel
ricorso promosso, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dalla
Signora Cuva Angioletta;
- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle
normative di legge vigenti in materia;
- che con D.M. n. 55/2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni



per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.

Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Antonino Buttà che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto

per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute al capo IV° e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui al Capo II° del nominato D.M. n. 55/2014, e delle Tabelle ad esso allegate recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 50%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sopra, tenendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile".

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto al capo II° del D.M. n. 55/2014, con applicazione della riduzione del 50%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si

avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 e dell' allegate Tabelle recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

Art. 5

L'Avv. Antonino Buttà dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 e 4 del presente contratto con riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Avv. Antonino Buttà

Il Commissario Straordinario

Dott. Ing. Francesco Greco

